

4912

fr

0

1 ottobre 2020

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Karin Keller-Sutter
Consigliera federale
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Palazzo federale Ovest
3003 Berna

trasmessa per email: annemarie.gasser@bj.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la modifica del Codice penale e la modifica del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni)

Stimata Consigliera federale,
Gentili Signore ed egregi Signori,

abbiamo ricevuto la documentazione relativa alla summenzionata procedura di consultazione concernente la modifica del Codice penale e del diritto penale minorile e vi ringraziamo per la facoltà concessa di poterci esprimere in proposito.

I. In generale

Il Canton Ticino accoglie con favore la volontà di migliorare l'esecuzione delle sanzioni, colmando delle lacune in ambito di sicurezza anche tramite la chiarificazione di alcune disposizioni legali vigenti. In generale, osserviamo che per quanto concerne la modifica del Codice penale aderiamo alle proposte di modifiche legislative, ad eccezione di quelle afferenti l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta che a nostro parere non permettono di garantire un più elevato grado di sicurezza rispetto all'attuale. Per quanto attiene alle modifiche in ambito di diritto penale minorile, reputiamo le stesse adeguate a colmare le lacune sul piano della sicurezza.

In termini generali, postuliamo che nel progetto di modifica del Codice penale venga disposta una specifica norma che permetta lo scambio di informazioni tra i vari attori istituzionali del settore esecuzione pene e misure, aspetto basilare per un lavoro efficace, interdisciplinare, volto a prevenire la recidiva da un lato, gestendo nel migliore dei modi i detenuti. La varietà delle regolamentazioni cantonali su questo punto, impone un intervento legislativo uniforme da parte della Confederazione, quale misura volta a rafforzare, di fatto, la sicurezza.

II. Nello specifico

In merito alle singole disposizioni di revisione del Codice penale e del diritto penale minorile, ci esprimiamo qui di seguito, osservando dapprima la scarsa qualità della versione italiana della documentazione in esame, che presenta errori di traduzione (cfr. ad es. "riformatori aperti o chiusi", pag. 12 del Rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice penale e la modifica del diritto penale minorile del 6 marzo 2020 [di seguito: Rapporto esplicativo] e di ortografia (cfr. ad esempio titolo marginale ad art. 91a CP).

Per quanto non espressamente osservato qui di seguito, approviamo le singole proposte, sostenendo parimenti le prese di posizione della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e della Conferenza dei direttori dei servizi penitenziari cantonali (CDSPC).

1. Modifiche del Codice penale (Progetto 1)

1.1 Disposizioni concernenti l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta - Artt. 41a, 62 cpv. 4 lett. b e cpv. 5, 62f, 89a, 93, 94, 95 cpv. 2, 95a AP-CP

Come anticipato in entrata, non condividiamo le proposte concernenti il potenziamento delle norme di controllo e accompagnamento (assistenza riabilitativa e norme di condotta) imposte una volta scontata interamente la pena o in caso di soppressione della misura.

In buona sostanza, con l'art. 41a AP-CP si intende, in taluni casi e su indicazione del giudice di merito, equiparare la situazione di fine pena o di fine misura a quella della liberazione condizionale, così da permettere di istituire, a partire dai 3/3 della pena, un controllo sulla persona liberata. Ora, a prescindere dal carico di lavoro generato da questa nuova impostazione (che include la presa di una decisione di adozione, un riesame annuale con una verosimile durata nel tempo) e dall'aumento dei costi principalmente derivanti dalle perizie, le norme proposte non fanno altro che trasferire al diritto penale, competenze e responsabilità che oggi incombono al diritto civile, rispettivamente al diritto amministrativo.

La valutazione di ordinare l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta è garantita oggi dal giudice, in caso di pena detentiva sospesa o parzialmente sospesa, o dall'autorità di esecuzione, al momento della liberazione di una pena o da una misura. Vi è dunque una stretta temporalità tra il momento della valutazione (in particolare del rischio di recidiva) e l'implementazione delle misure decise (l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta), temporalità che fonda e valida la decisione stessa. Tenuto conto che l'art. 89a AP-CP prevede che sia l'autorità di esecuzione a chiedere al giudice di decidere circa l'attuazione della riserva al termine dell'esecuzione della pena, si determina una procedura che appare eccessivamente complicata, costosa e poco utile per raggiungere lo scopo di contenimento del rischio di recidiva. Il giudice dovrebbe infatti effettuare una doppia valutazione: la prima, al momento della condanna, prima dell'esecuzione della sanzione, per introdurre la riserva; la seconda, al momento della richiesta dell'autorità di esecuzione, al termine dell'esecuzione della sanzione, per confermare la riserva. La prima valutazione appare poco valida, in quanto il giudice, in caso di lunghe condanne,

dovrebbe valutare molti anni prima il rischio di una futura recidiva per reati pericolosi, al fine di introdurre un'eventuale riserva, per poi pronunciarsi nuovamente su tale questione, a richiesta dell'autorità di esecuzione. Si ritiene dunque più semplice, economico, efficace e coerente prevedere che sia l'autorità di esecuzione, e non il giudice, a doversi pronunciare in merito all'eventuale necessità di un'assistenza riabilitativa e delle relative norme di condotta, al momento opportuno, ossia prima della liberazione dalla sanzione.

È poi condivisa la preoccupazione espressa nel Rapporto esplicativo circa la possibilità di introdurre, al termine dell'intera esecuzione della sanzione, l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta, anche a tempo indeterminato. Ciò potrebbe condurre l'autorità di esecuzione ad essere eccessivamente cauta durante l'esecuzione della sanzione, in particolare per quanto attiene all'applicazione di un regime progressivo. L'esperienza maturata negli anni dimostra come la presa a carico della persona condannata sia particolarmente difficile, segnatamente per quanto concerne il suo sentimento di frustrazione e di rabbia rispetto alle mancate concessioni di apertura di tale regime durante l'esecuzione della sanzione.

Si reputa altresì utile osservare che il *focus* risolutivo dell'intervento di cambiamento della persona verrebbe centrato, per le persone più pericolose e per le quali permane un rischio di recidiva importante anche dopo l'esecuzione, su misure svolte all'esterno dagli operatori dell'assistenza riabilitativa. Ciò pone una questione pratica inerente alle risorse dell'assistenza riabilitativa, molto più ridotte rispetto a quelle garantite durante l'esecuzione della sanzione, e sull'etica circa l'indeterminatezza temporale delle misure imposte.

Per quanto concerne l'art. 89a AP-CP, esso disciplina l'attuazione dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta al termine dell'esecuzione di una pena detentiva, se il giudice ha previsto una riserva pertinente ai sensi dell'art. 41a AP-CP. L'introduzione di detta norma non è condivisa.

Si rileva dapprima che la decisione concernente l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta dovrebbe sottostare ad una perizia, che chiarisca i motivi della mancata riduzione del rischio di recidiva durante l'esecuzione della sanzione e che stabilisca se sia ragionevole o meno ricorrere all'assistenza riabilitativa e alle norme di condotta per ridurre il rischio di recidiva. Inoltre, si ritiene eccessiva la possibilità di una protrazione ad oltranza dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta ex art. 89a cpv. 6 AP-CP. Appare difatti discutibile che una persona condannata possa, una volta eseguita la pena, essere nuovamente ed ulteriormente limitata nella sua libertà personale, sostanzialmente *sine die*, visto il possibile rinnovo delle misure di cinque anni in cinque anni. Tutto ciò significherebbe trasferire al diritto penale competenze e responsabilità che incombono oggi al diritto civile e al diritto amministrativo. Si evidenzia dipoi che non saranno certamente le misure di cui all'art. 95a cpv. 3 lett. a, b e c CP oppure l'eventualità di incorrere in una multa ex art. 295 CP a modificare l'atteggiamento della persona condannata in caso di mancato rispetto delle norme di condotta o del non assoggettamento all'assistenza riabilitativa.

Stante quanto precede, ribadiamo che la proposta di legge concernente il potenziamento dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta risulta a nostro parere superflua, in quanto si sovrappone con le disposizioni già in vigore in ambito civile ed amministrativo, e non garantisce inoltre il rispetto delle misure imposte.

1.2 Calcolo della durata delle misure terapeutiche privative della libertà - Art. 57a AP-CP

Si accoglie favorevolmente l'introduzione di questa disposizione, concernente il calcolo della durata delle misure terapeutiche privative della libertà, che ricalca sostanzialmente la giurisprudenza del Tribunale federale in materia. Il progetto non tiene tuttavia conto delle particolarità delle misure di cui agli artt. 60 e 61 CP, ossia il trattamento della tossicodipendenza e le misure per i giovani adulti, per cui è prevista una durata legale massima. La durata dell'esecuzione anticipata di una misura dovrebbe dunque essere presa in considerazione. In caso contrario, le persone che hanno iniziato il trattamento di una dipendenza in maniera anticipata o che sono sottoposti ad una misura per giovani adulti ne risulterebbero sfavoriti. Un'ulteriore disposizione dovrebbe quindi essere prevista, al fine di considerare le suddette situazioni.

1.3 Semplificazione delle competenze in caso di soppressione, modifica e prosecuzione di una misura - Artt. 62c cpv. 1 e 5, 62d cpv. 1, 63a cpv. 1 e 2, e 65a AP-CP

La proposta di semplificare le competenze in caso di soppressione, modifica e prosecuzione di una misura terapeutica è condivisa, in quanto la procedura attualmente applicata nel nostro Cantone è sostanzialmente quella in esame, con il potere decisionale affidato al giudice dei provvedimenti coercitivi.

1.4 Disposizioni sulla composizione della Commissione di valutazione della pericolosità e ricorso a tale Commissione - Artt. 62c, titolo marginale, 62d cpv. 2, 62e, 64 cpv. 5, 64a, titolo marginale, 64b cpv. 2 lett. c, 75a cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1 et 1^{bis}, 91a e 91b AP-CP

Condividiamo la proposta di legge che permette, dal profilo sistematico, una migliore collocazione di questa importante Commissione, alla quale è ora conferita una collocazione adeguata e specifica nel Codice penale (art. 91a AP-CP). Inoltre, si evidenzia che la possibilità di ricusa di ogni membro di questa Commissione costituisce uno strumento di garanzia essenziale per la validazione del giudizio che detta Commissione è chiamata ad operare. Per maggiore chiarezza, reputiamo opportuno riprendere la lett. c del cpv. 2 anche all'art. 62d cpv. 2 CP che non menziona la Commissione per l'esame di condannati pericolosi.

1.5 Esame dell'internamento - Art. 64b cpv. 3 AP-CP

Giusta l'art. 64b cpv. 3 AP-CP, la liberazione condizionale dall'internamento ex art. 64a cpv. 1 CP va esaminata d'ufficio solamente ogni tre anni, se l'autorità competente l'ha respinta con efficacia di giudicato almeno tre volte di seguito. Questa proposta di legge è condivisa, in quanto dovrebbe ridurre l'onore amministrativo che incombe all'autorità di esecuzione rispetto all'esame della liberazione condizionale in caso di internamento.

1.6 **Esclusione dei congedi per i condannati all'internamento - Artt. 84 cpv. 6^{bis} e 6^{ter}, 90 cpv. 4^{bis} AP-CP**

Le norme proposte vietano qualsiasi congedo non accompagnato ai condannati all'internamento in un regime chiuso. Esse sono condivise, in quanto mirano in modo efficace al potenziamento della sicurezza in ambito di diritto penale.

2. **Modifiche del diritto penale minorile (Progetto 2)**

Il Progetto 2 permette di colmare una lacuna in materia di sicurezza nel caso di criminali minorenni pericolosi, nel momento in cui giungono a fine pena o finiscono di scontare una misura di diritto penale minorile. Il perseguimento dell'obiettivo precitato è reso possibile dal fatto di poter prevedere nella sentenza di riferimento ai sensi del diritto penale minorile una misura del Codice penale. Al riguardo, si evidenzia l'importanza di applicare le misure del Codice penale unicamente in caso di commissione di reati molto gravi e, previa valutazione peritale, di un alto rischio di recidiva per analoghi gravi reati, così come indicato nel Rapporto esplicativo. Si aderisce pertanto alla proposta di modifica del diritto penale minorile, poiché la si considera una soluzione pratica ed efficace, idonea a gestire e contenere situazioni di pericolosità che l'attuale impostazione legislativa non permette di affrontare.

III. **Conclusionione**

Per le ragioni qui esposte, si postula la revisione del Progetto 1, oggetto della consultazione, sul quale chiediamo, vista l'importanza della tematica, di sottoporre nuovamente in consultazione.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

Il Presidente:

Norman Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.